

**ATTENZIONE: La seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.**

Emersione del lavoro sommerso: Regolarizzazione di lavoratori domestici e badanti

**Le "badanti" sono le lavoratrici che si occupano dell'assistenza domiciliare degli anziani e degli ammalati affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.**

Le procedure di regolarizzazione dei lavoratori adibiti ad attività di assistenza ai componenti della famiglia ovvero al lavoro di sostegno al bisogno familiare (colf) sono stabilite dall'art. 33, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002), con la quale è stata modificata la normativa in materia di immigrazione ed asilo.

è stato attivato presso ciascuna sede Inps un punto informativo, presso il "punto incontro aziende", a cui rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alle procedure per la regolarizzazione dei lavoratori interessati privi del permesso di soggiorno.

Gli uffici e le strutture interessate sono:

- **gli uffici postali** che provvedono alla distribuzione dei plichi, al ritiro delle dichiarazioni e alla trasmissione delle stesse alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e alla Questura competenti;
- le Questure per l'accertamento di eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario;
- le Prefetture - UTG (Uffici Territoriali del Governo), che tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la dichiarazione stessa, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione.

Presso le Prefetture - UTG sono istituiti appositi sportelli polifunzionali, che ricevono le dichiarazioni dagli uffici postali e le necessarie comunicazioni dalle Questure.

**L'importo dei contributi dovuti e il versamento degli stessi dovrà avvenire in applicazione delle norme che regolamentano i rapporti di lavoro regolarizzati come per la generalità dei lavoratori.**

## LE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Prevedono che chiunque:

- nei tre mesi (dal 10 giugno 2002) antecedenti la data di entrata in vigore della legge abbia occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, privo del permesso di soggiorno, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
- entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro l'11 novembre 2002) può denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante presentazione della dichiarazione di emersione attraverso gli uffici postali.

La procedura di regolarizzazione può essere avviata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario, che si intende regolarizzare, sia iniziato in data antecedente al 10 giugno 2002.

**La regolarizzazione è limitata ad un'unità per nucleo familiare**, riguardo al personale che svolge lavoro domestico, **mentre non sono posti limiti numerici** alla regolarizzazione delle badanti.

I datori di lavoro che presenteranno la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, secondo quanto stabilito dalla legge, non saranno punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, nonché per quelle di carattere finanziario, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione.

La regolarizzazione dei lavoratori subordinati extracomunitari irregolari è stata oggetto di apposito decreto legge.

Non possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro degli extracomunitari:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

**N.B.:** Non sono previsti limiti minimi alla durata del rapporto di lavoro da regolarizzare.

## LE PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE

Il Ministero dell'Interno ha definito con le Poste italiane una procedura che facilita la presentazione delle domande e la loro trasmissione alle Prefetture, attraverso la compilazione di **appositi moduli**, contenenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per la denuncia del rapporto irregolare, che consentiranno anche la necessaria informatizzazione dei dati.

E' in distribuzione presso gli Ufficio postali, la distribuzione di **un plico di colore bianco** per la presentazione delle dichiarazioni di emersione riguardanti il personale addetto al lavoro domestico o all'assistenza di componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Ciascun plico contiene:

- un **modulo di dichiarazione** di emersione di lavoro irregolare;
- un bollettino di conto corrente postale, necessario per effettuare il pagamento del contributo forfetario indicato dalla legge di Euro 290,00;
- una **busta prestampata**, indirizzata allo sportello polifunzionale della Prefettura - UTG competente per territorio, da utilizzare per la presentazione della dichiarazione e dei relativi allegati;
- la **cedola-ricevuta dell'assicurata**;
- le istruzioni per la compilazione e la presentazione della dichiarazione di emersione;
- una tabella codice stato dei Paesi stranieri necessario per la compilazione del modulo.

**N.B.:** Il modulo deve essere compilato in stampatello, riempiendo ogni casella con un solo carattere, lasciando una casella vuota tra un nome e l'altro.

## LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

Contiene, **a pena di inammissibilità**:

- **le generalità del datore di lavoro** ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- le generalità e la nazionalità dei lavoratori occupati;
- l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Deve essere compilata e firmata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore; non sono ritenute valide le dichiarazioni presentate solo dal lavoratore.

**N.B.:** Ogni richiesta di emersione di lavoro irregolare deve essere riferita ad un solo lavoratore.

## LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

**Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che deve recarsi agli uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire apposita delega scritta, da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento in originale del delegante.**

Compilato il modulo di dichiarazione, il bollettino di conto corrente postale e la cedola-ricevuta, il datore di lavoro o la persona delegata doveva recarsi presso un qualsiasi ufficio postale, dove:

- **effettuare il pagamento del contributo forfetario** di Euro 290,00;
- inserire nella busta prestampata **il modulo di dichiarazione in originale** debitamente compilato, **l'attestato di pagamento** del contributo forfetario, **copia del documento di identità** del datore di lavoro, **copia di tutte le pagine del documento di identificazione** del lavoratore e **l'eventuale certificato medico** del familiare assistito non autosufficiente, nel caso di regolarizzazione di badante;
- consegnare la busta chiusa allo sportello postale, insieme alla cedola dell'assicurata, debitamente compilata;
- pagare le spese pari a Euro 40,00 relative alla presentazione della dichiarazione di emersione irregolare;
- ritirare la cedola-ricevuta, con l'indicazione della data a calendario, che dovrà essere conservata a dimostrazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Sia il versamento che la consegna della busta può essere effettuata presso un unico sportello dell'ufficio postale.

## LA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE

**E' stato previsto che entro venti giorni** dalla data di ricezione le Prefetture – UTG competenti verifichino l'ammissibilità e la ricevibilità delle dichiarazioni pervenute.

**Ai fini della ricevibilità**, alla dichiarazione di emersione dovevano essere allegati:

- attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
- copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
- certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le Questure dovevano accertare la sussistenza di eventuali motivi ostativi alla concessione del permesso di soggiorno, che verrà rilasciato allo straniero al termine della procedura contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.

**Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide**, contiene:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità per il lavoratore di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Le dichiarazioni che non contengono tutti gli elementi indicati dalla legge, a pena di inammissibilità, potevano essere trattate e completate degli elementi informativi mancanti, nell'incontro finale con il datore di lavoro come più avanti specificato.

Le dichiarazioni che non contenevano gli allegati saranno accantonate e poste in trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale ed un eventuale provvedimento di archiviazione.

**E' stato previsto che entro dieci giorni** la Prefettura – UTG competente, se la Questura ha rilevato la mancanza dei predetti motivi ostativi, provveda ad invitare le parti a presentarsi presso un apposito **sportello polifunzionale** che consentiva al datore di lavoro e al lavoratore di svolgere, **in un'unica sede**, tutte le pratiche relative alla regolarizzazione: attribuzione del codice fiscale, sistemazione della posizione contributiva, firma del contratto di lavoro e rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero.

**I provvedimenti di reiezione** (per mancanza degli allegati, per scadenza dei termini di presentazione, ecc.) **o di archiviazione** (mancata presentazione della parti senza giustificato motivo, incompletezza dei dati informativi previsti per l'ammissibilità, ecc.) sono stati notificati al domicilio del dichiarante, evidenziando che dalla data di notifica decorreranno i termini per l'eventuale ricorso.

## IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Nei confronti dei lavoratori extracomunitari compresi nella dichiarazione di legalizzazione non potevano essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, fino alla data di conclusione della procedura di definizione dell'istanza, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

Il rilascio del permesso di soggiorno comportava la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

**Il permesso di soggiorno era rinnovabile** previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della **continuazione del rapporto di lavoro e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata**.